



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

LA NUOVA ASSICURAZIONE NELL'ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE:

SINTOMI DI UN CAMBIAMENTO EPOCALE



IL CAMMINO DEL DIRITTO ASSICURATIVO: DALLA PERIFERIA AL CENTRO DEL NOSTRO ORDINAMENTO

- a) LA FUNZIONE SOCIALE DELL'ASSICURAZIONE TRA **SANITA', PREVIDENZA, RESPONSABILITA'**
- b) **L'INTERVENTO MASSIVO** DEL LEGISLATORE DEL TERZO MILLENNIO: **LE NUOVE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE** (dalla rc auto alla rc sanitaria, l'assicurazione professionale, l'assicurazione obbligatoria degli intermediari, ecc...)



L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI

DAL SUPERAMENTO DI ANTICHE DIFFIDENZE
ALL'INTRODUZIONE DI OBBLIGHI ASSICURATIVI
EX LEGE

INDIVIDUAZIONE DI AREE NEVRALGICHE DI INTERVENTO:

- ✓ Art. 110, comma 3, CAP ed art. 11 del Reg. ISVAP n. 6
 - ✓ Art. 3, comma 5, lett. e) (D.L. 138/2011)
 - ✓ Art. 5 D.P.R. 137/2012
 - ✓ Art. 9, comma 4, D.L. 1/2012
 - ✓ Art. 3 D.L. 158/2012
 - ✓ Art. 12 L. 247/2012



Art. 110, comma 3 CAP

3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), **deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri**, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.



Art. 11 Regolamento ISVAP n. 5

Taurini & Hazan (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
STUDIO LEGALE

2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. **Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;**

b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché **denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;**

c) l'inserimento di franchigie o scoperti **non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito;** l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;

d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.



D.L. 138/2011 Convertito in L. 148/2011

Art. 3, comma 5

e) **a tutela del cliente**, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, **al momento dell'assunzione dell'incarico**, **gli estremi della polizza stipulata** per la responsabilità professionale e il relativo **massimale**. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

LA “NUOVA” ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEL MEDICO (nel “nuovo” regime della responsabilità sanitaria)



L'ASSICURAZIONE COME “REGOLA” DI RESPONSABILITA’

Art. 3

Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.



L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOGGETTI CHE EROGANO SOLUZIONI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 57 comma 2 del DPCM 22 febbraio 2013 –
pubblicato il 21 maggio 2013

Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55 comma 2 lettera *a*) si dotano di una copertura assicurativa per la rc ...per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila



LE SOLUZIONI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 56 comma 2 del DPCM 22 febbraio 2013 –
pubblicato il 21 maggio 2013

L'ERA DEL *TABLET* E DELLE *APP*.

IL PASSAGGIO CHE MANCAVA ALLA DEFINITIVA
CONSACRAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DIGITALE



CORREVA IL TEMPO

Della Circolare Isvap n. 393/D del 17 gennaio 2000
(collocamento dei prodotti assicurativi via internet):

*Permane la necessità di forma scritta, di sottoscrizione e quindi di invio nelle forme ordinarie (leggi: **cartacee**) della polizza, delle clausole vessatorie, di ogni documento da sottoscrivere da parte dell'assicuratore, delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 1892-93 c.c.....*



CORREVA IL TEMPO

**IN CUI ISVAP (PUBBLICA CONSULTAZIONE REG. 35)
AFFERMAVA CHE LA CONSEGNA DEL FASCICOLO
INFORMATIVO SU SUPPORTO DURATURO NON FOSSE
AMMESSA SE NON NELL'AMBITO DELLA VENDITA A
DISTANZA.**



UNA PRESA D'ATTO: L'ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

IL DL. 179 del 18 ottobre 2012 (legge 221/202):
CRESCITA DEL PAESE E RISORSE DIGITALI:

- a) Agenda e identità digitale
- b) Amministrazione digitale
- c) Istruzione e cultura digitale
- d) Sanita' digitale
- e) Moneta elettronica
- f) Giustizia digitale
- g) ASSICURAZIONI, MUTUALITA' E MERCATO FINANZIARIO



L'ERA DELLA **ASSICURAZIONE DIGITALE**

L'art. 22 LEGGE 221/ 2012 sembra chiudere un cerchio:

DALLA CIRCOLARE ISVAP/393 D del 2000 al Codice delle assicurazioni private ed all'introduzione delle *necessarie verifiche preassuntive* (da effettuarsi in tempo reale attraverso la consultazione incrociata delle banche dati disponibili – art. 132 comma 3).

IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (27/2012) e la **DEMATERIALIZZAZIONE NELLA RC AUTO. LE SCATOLE NERE.**

OGGI: dalla banca dati (banche dati) sinistri alla creazione di un generale sistema di *home insurance*

SUPERAMENTO DELLE ANTICHE RESISTENZE/DIFFIDENZE



L'articolo 22 del “decreto sviluppo bis”: UNA NORMA/MANIFESTO

Semplificazione degli adempimenti (comma 15 bis)

- Limitatamente al ramo danni, è prevista la definizione, da parte di Ivass, di misure di semplificazione “delle procedure e degli adempimenti burocratici”, che dovranno portare alla **riduzione degli “adempimenti cartacei** e della modulistica nei rapporti contrattuali” fra imprese, intermediari e clienti
- Dovranno essere favorite le “*relazioni digitali*” (PEC, **firma digitale, pagamenti elettronici ed online**).
- **OGGI FIRMA AVANZATA: TABLET ED APP.**



L' art. 22 del d.l. 179/2012 presenta una struttura dispositiva complessa:

- i commi da 1 a 7 intervengono sulla disciplina della sola assicurazione della r.c. auto;
- il comma 8 è volto a rafforzare l'informatizzazione del rapporto tra imprese e clienti (*home insurance*)
- i commi da 9 a 13 riguardano la distribuzione dei prodotti assicurativi, incidendo sia sul tema della formazione professionale degli intermediari, sia sulle modalità di cooperazione tra gli stessi, superando definitivamente il precedente divieto di collaborazione tra agenti, *brokers* e banche/assicurazioni;
- il comma 14 modifica il regime prescrizione applicabile alle polizze vita;
- il comma 15 *bis* favorisce lo sviluppo delle "relazioni digitali", in un ottica di *semplificazione degli adempimenti "burocratici"* nei rapporti tra imprese, intermediari e clienti;
- i commi da 15 *quater* a 15 *sexies* intervengono sulla disciplina dei contratti di assicurazione connessi a mutui o finanziamenti.



L'articolo 22 comma 1

Art. 170 bis

- PROROGA DEI CONTRATTI (EFFETTO **SOSTANZIALE INTER PARTES** E NON SOLO A TUTELA DEL TERZO).
- *Il contratto di assicurazione obbligatoria della rca ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazioni, si risolve automaticamente alla scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato..... L'impresa è tenuta a **mantenere operante non oltre il quindicesimo giorno alla scadenza del contratto la garanzia prestata con il precedente contratto...fino all'effetto della nuova polizza***
- Possibilità di condotte maliziose degli utenti (anche alla luce della circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2013 e non applicazione sanzione 193 cds).
- POSSIBILITA' di NUOVO CONTENZIOSO TRA IMPRESE sulla legittimazione passiva a liquidare.



L'articolo 22 del “decreto sviluppo bis”

Home insurance (comma 8)

- SCHEMA DI PROVVEDIMENTO (MODIFICA al REGOLAMENTO 35) n. 2/2013.
- Introduzione degli artt. 38 *bis*, *ter* e *quater*.

NON RIGUARDA LA (SOLA) VENDITA A DISTANZA.

Obbligo per le imprese (rami danni e vita) di introdurre, nei propri siti internet, aree riservate a ciascun cliente, con accesso controllato, in cui sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze

- Eliminata, in sede di conversione, la locuzione “*nonché effettuare rinnovi e pagamenti*”



CONTRATTO BASE e PARERE CONSIGLIO DI STATO

Gli scopi **essenziali** della norma primaria (art. 22 comma 4 d.l. 179/2012):

- a) indicazione delle **clausole minime** necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge.
- b) favorire una scelta consapevole da parte del consumatore (**confronto**)



CONTRATTO BASE e PARERE CONSIGLIO DI STATO

La diversa prospettiva nella relazione del MISE del 15/02/2013:

“...garantire un più elevato livello di trasparenza e semplicità informativa nei rapporti contrattuali tra imprese, intermediari e consumatori, esprimendo apprezzamento per l’informatizzazione dei dati assicurativi, che, per parte sua, potrebbe favorire la diffusione della cultura e dell’educazione assicurativa tra i consumatori, nonché la riduzione dei costi operativi e, conseguentemente, ottenere nel tempo anche la riduzione delle tariffe”.



CONTRATTO BASE e PARERE CONSIGLIO DI STATO

La diversa prospettiva nella relazione del MISE del 15/02/2013:

Viene meno l'obiettivo di identificazione del "de minimis" di copertura, da valersi ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

Vedasi Sezione IV modello di contratto e clausola 20 "ulteriori clausole limitative della copertura assicurativa"



CONTRATTO BASE e PARERE CONSIGLIO DI STATO

Il tema della scatola nera: secondo il Consiglio di stato *“la relativa clausola dovrebbe essere inserita come clausola obbligatoria nel contratto base”*

E LO E’!

Il tema del CONSUMATORE: secondo il Consiglio di stato *una restrizione illogica.*



CONTRATTO BASE e PARERE CONSIGLIO DI STATO

Il tema della mancata previsione della possibilità “di concludere” in via telematica il contratto assicurativo.

Secondo il MISE, tale scelta «risulta essere in linea con il dettato normativo primario, che, al riguardo, ha espressamente limitato la previsione all’obbligo di formulare la relativa offerta al consumatore senza fare alcun riferimento alle conseguenti modalità di conclusione del contratto»



CONTRATTO BASE e PARERE CONSIGLIO DI STATO

Il tema della mancata previsione della possibilità “di concludere” in via telematica il contratto assicurativo.

Impostazione che non persuade

Rischio di nuove fattispecie elusive: ai sensi art. 22 comma 5 l'impresa *“formula obbligatoriamente la relativa offerta al consumatore”*



OBBLIGO DI OFFERTA (offerta al pubblico)



IL MODELLO DI CONTRATTO BASE

L'ingerenza amministrativa sul sistema della rc auto
TRA EFFETTI VIRTUOSI E I PERICOLI DI UN RITORNO
AL PASSATO

in un regime “para amministrato” dove il legislatore si
ingerisce in modo sempre più penetrante nella
gestione dell'impresa privata e dei contratti.



UNA FASE DI TRANSITO

EFFETTI VIRTUOSI: LA PRESA D'ATTO DELL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI RESPONSABILITA' OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA E L'AFFERMAZIONE DI UN MICROSISTEMA AUTONOMO, DOTATO DI REGOLE PROPRIE E FONDATA SULL'ACCETTAZIONE SOLIDALE DEL RISCHIO.

DI QUI I LIMITI RISARCITORI FUNZIONALI ALLA TENUTA FINANZIARIA DI UN SISTEMA IN CRISI.

Segue



UNA FASE DI TRANSITO

EFFETTI PERICOLOSI: IL RISCHIO DI UNA ECCESSIVA
STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELL'OFFERTA.

IL NUOVO "CONTRATTO BASE"

Tra obbligo a contrarre e contratto imposto.

**IL NUOVO SCHEMA (*allegato A*) ED ALCUNI
INTERVENTI FUOR D'OPERA.**

segue



UNA FASE DI TRANSITO

IL NUOVO SCHEMA (*allegato A*) ED ALCUNI INTERVENTI FUOR D'OPERA.

Definizione di assicurato:

“il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia.

Nuova disciplina della rivalsa

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente) esclusivamente nei casi in cui quest'ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, è a conoscenza dell'esistenza delle cause di esclusione e rivalsa in capo al conducente.



CONTRATTO BASE E SVILUPPO BIS: LA CONSACRAZIONE DELL'ERA DIGITALE.

Limiti, stimoli ed opportunità connessi all'avvento delle nuove tecnologie distributive digitali.

DALLA NECESSITA' DI PRENDERE ATTO DEL CAMBIAMENTO ALL'ESIGENZA DI INNOVARE E DIVERSIFICARE I PRODOTTI (nonostante il contratto base...).

DALLA LOGICA DELLA COMPARAZIONE DI PREZZO ALLA LOGICA DELLA COMPARAZIONE DI SERVIZIO.



L'ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

L'IMPATTO DEL NUOVO *TREND* SUI PRODOTTI E SUI PROCESSI:

IN OGNI CASO CI TROVIAMO DAVANTI AD UN
PROCESSO DI PROGRESSIVA STANDARDIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEI PRODOTTI:

prodotti “autoevidenti “ facilmente comparabili,
comprensibili ed acquistabili on line.



L'ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

ANIA STUDI E PROPOSTE PER SEMPLIFICAZIONE
(in vista dell'attuazione dell'art. 22 comma 15)

Conclusione telematica

Fascicolo digitale

Semplificazione delle informative

Eliminazione dell'Adeguatezza nei contratti obbligatori



L'ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

L'IMPATTO DEL NUOVO *TREND* SULLA DISTRIBUZIONE:

- 1) RICONVERSIONE DEL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE.**
- 2) IL NUOVO INTERMEDIARIO "GESTORE DEL RISCHIO" e LE NUOVE OPPORTUNITA' NELLE AREE DI RISCHIO NON STANDARDIZZABILI.**

(segue)



L'ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

L'IMPATTO DEL NUOVO *TREND* SULLA DISTRIBUZIONE:

**IL NUOVO INTERMEDIARIO CONSULENTE, AL SERVIZIO DI
UN SISTEMA ASSICURATIVO IL CUI RUOLO ASSUME OGNI
GIORNO MAGGIORE RILEVANZA SOCIO ECONOMICA
(integrazione previdenziale)**

***Nel segno di un maggiore confronto comparativo,
dell'impulso ad una nuova concorrenza di "servizio" e non
solo di "prezzo", della cooperazione a favore dello sviluppo
del mercato (e della miglior soddisfazione delle esigenze di
copertura nei rischi della società moderna)***



L'articolo 22 del “decreto sviluppo bis”

Collaborazione tra intermediari (commi 10-13)

- Il decreto autorizza “*forme di collaborazione reciproca*” tra intermediari iscritti nelle sezioni a, b e d del RUI ed elenco annesso, anche “*mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati*” dettando criteri minimi di trasparenza ed informativa a beneficio dei contraenti
- E' prevista la nullità delle clausole tra imprese e intermediari incompatibili con la libertà di collaborazione
- Superamento dei limiti individuati dall'Isvap e della necessità di costruire modelli di collaborazione poco aderenti con la realtà del mercato (es.: collaborazioni tra *broker wholesale* e *broker retail*)



L'articolo 22 del “decreto sviluppo bis”

Formazione degli intermediari (comma 9)

- E' prevista l'emanazione di un regolamento Ivass che unifichi ed armonizzi la disciplina esistente in materia di formazione professionale degli intermediari, gli *“standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning”*
- Lo scopo dichiarato è quello di *“favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'art. 111”* del c.a.p.